Giurisprudenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 41148 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 05/07/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BARONE FERDINANDO, nato a Vibo Valentia il 12/10/1971
GRECO FILIPPO, nato a Campobello di Mazara il 06/02/1951

avverso la sentenza del 29/05/2015 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità;
udito per l'imputato Greco Filippo l'avv. Gian Antonio Marcora, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed in subordine la prescrizione.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9.5.2014, il Tribunale di Milano pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, Barone Ferdinando, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv cp, 10 quater e 2 dlvo 74/2000, e Greco Filippo, imputato dei reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 10 quater e 5, 8 e 10 dlvo n. 74/2000 (e di altri coindagati), dichiarava i predetti responsabili dei reati ascrittili e li condannava, rispettivamente, il primo alla pena di anni tre di reclusione ed il secondo alla pena di anni due e mesi due di reclusione con le conseguenti pene accessorie.

2.Con sentenza del 29.5.2015, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata dagli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Barone Ferdinando in ordine ai reati ascrittigli al capo D), limitatamente all'anno 2006, ed e) e nei confronti di Greco Filippo in ordine ai reati ascrittigli ai capi T) e V) per essere i reati estinti per prescrizione e rideterminava la pena per Barone Ferdinando in anni uno e mesi nove di reclusione e per Greco Filippo in anni uno e mesi otto di reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Barone Ferdinando e Greco Filippo, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Barone Ferdinando articola un unico motivo di ricorso fondato sul vizio di violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione agli artt. 10 e 10 quater d.lgs 74/2000.

Il ricorrente deduce che: l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 10 quater d,lgs 74/2000 (capo D) e di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000 (capo F) si fonda su un calcolo erroneo delle somme non versate ed utilizzate in compensazione effettuato in sede di indagine; nessun elemento probatorio certo consente di ritenere provata la responsabilità in ordine all'elemento soggettivo del reato, con risperimento specifico al dolo specifico relativo al reato di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Greco Filippo articola un unico complesso motivo fondato su vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

Con riferimento al reato di cui all'art. 5 del d.lgs 74/2000 (capo U) censura la motivazione resa dalla Corte di Appello in quanto fondato su un quadro indiziario

dirittobancario.it

Giurisprudenza

basato sulle dichiarazioni del teste Canneti, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate con la massima cautela.

Deduce, inoltre, che al momento della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione fiscale Greco Filippo non era più amministratore della società, neppure di fatto e, che, pertanto, non poteva rispondere per l'omessa presentazione di tale dichiarazione.

Con riferimento al reato di cui all'art. 10 del d.lgs 74/2000 (capo Z) censura la motivazione resa dalla Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto che il reato si fosse consumato al momento dell'accesso dei militari della G.di F., diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale che riteneva, invece, essersi il reato consumato alla data del 20.4.2007 e, cioè, al momento del trasferimento delle quote societarie a Canneti; lamenta, conseguentemente, la lesione del diritto di difesa e la violazione delle norme sul giusto processo, avendo la Corte di appello modificato la data del commesso reato e mutato il fatto da condotta di distruzione della contabilità a condotta di occultamento della stessa, comportando tale diversa qualificazione anche una diversa decorrenza del termine di prescrizione del reato.

Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza con valutazione della intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso articolato da Barone Ferdinando è inammissibile.

Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. da 17 a 20) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, 20377 dell'11.3.2009 e Sez.6, n. 22445 dell'8 5.2009).

Trova, quindi, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2,n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).

Il motivo di ricorso, pertanto, caratterizzandosi per genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

dirittobancario.it

Giurisprudenza

elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

2. Il motivo articolato da Greco Filippo con riferimento al reato di cui all'art. 5 del d.lgs 74/2000 è inammissibile nella parte in cui censura genericamente il quadro probatorio e le dichiarazioni rese dal teste Canneti.

Il ricorrente, in particolare, si limita a censurare genericamente la sentenza resa dal giudice di secondo grado, allegando che la Corte territoriale non avrebbe valutato il compendio probatorio, le cui risultanze escluderebbero la sua responsabilità, e senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo.

Il vizio risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio, senza l'indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla capacità dimostrativa delle prove raccolte.

Anche la censura relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Canneti risulta generica ed assertiva e priva, quindi, del necessario contenuto di critica concreta.

Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.

Il motivo in esame, inoltre, è' manifestamente infondato relativamente alla ulteriore doglianza fondata sulla deduzione che al momento della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione fiscale Greco Filippo non era più amministratore della società, neppure di fatto e, che, pertanto, non poteva rispondere per l'omessa presentazione di tale dichiarazione.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

La Corte di appello, con motivazione congrua e priva di vizi logici e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la responsabilità del Greco proprio sullo svolgimento di fatto della carica gestoria della società (pagg 24 e 25).

La motivazione è, inoltre, in linea con il principio di diritto affermato *in subiecta materia* da questa Suprema Corte, secondo cui il reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5dD.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta (Sez.4, n.24650 del 16/04/2015, Rv.263728; Sez.3, n.38780 del 14/05/2015, Rv.264971).

3. Il motivo articolato da Greco Filippo con riferimento al reato di cui all'art. 10 del d.lgs 74/2000 è inammissibile.

Esso attiene ad una questione di fatto che esula dal sindacato di legittimità di questa Corte

La censura, infatti, è nella sostanza rivolta a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio con riferimento all'elemento oggettivo del reato, e, pertanto, si risolve in una censura di mero fatto inammissibile nel giudizio di cassazione.

La Corte territoriale, con argomentazione logica ed adeguata, ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato, alla luce del dato probatorio (dal quale non emergeva prova né della distruzione né della consegna a terzi della documentazione), dovesse qualificarsi diversamente come occultamento di documenti contabili dei quali era obbligatoria la conservazione al fine di dissimulare le attività che avevano generato il debito fiscale.

Va ricordato che il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) L. n. 516 del 1982) si realizza mediante condotte alternative consistenti nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, condotte, nella specie, entrambe contestate.

A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione (Sez.3,n.13716 del 07/03/2006, Rv.234239).

Nella specie, inoltre, entrambe le condotte erano state contestate all'imputato ed alcuna violazione del diritto di difesa può ritenersi sussistente.

Deve osservarsi, a tal proposito, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il Giudice di appello, nell'esercizio del potere-dovere di procedere

dirittobancario.it

Giurisprudenza

alla corretta qualificazione giuridica del fatto, può, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di *reformatio in peius* con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Sez.6, n.6753 del 04/06/1997, dep.08/06/1998, Rv.211010; Sez 6,n. 46805 del 05/11/2003, Rv. 227354).

Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo cui, l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.U, n.31617 del 26/06/2015, Rv.264438; Sez.5, n.48677 del 06/06/2014, Rv.261356; Sez.5, n.1697 del 25/09/2013, dep.16/01/2014, Rv.258941; Sez.6, n.22301 del 24/05/2012, Rv.254055).

Nella specie, peraltro, entrambe le condotte erano state originariamente contestate all'imputato che ne ha avuto, quindi, piena conoscenza nonchè concreta possibilità di interloquire e difendersi in merito; la decisione della Corte territoriale, pertanto, è corretta in quanto in linea con i principi di diritto suesposti.

Con riferimento, poi, alla ulteriore doglianza che la diversa qualificazione della condotta da parte del Giudice di appello ha comportato una diversità del termine di prescrizione in senso sfavorevole all'imputato, va osservato che questa Corte ha affermato che non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa (e più grave) qualificazione giuridica del fatto contestato operata nella sentenza di appello rispetto a quella data dal giudice di primo grado, in quanto il divieto di *reformatio in pejus* riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, stabilito in concreto dal giudice (Sez.2, n.26729 del 05/03/2013, Rv.256649; Sez.6, n.32710 del 16/07/2014, Rv.260663).

5. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili.

6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento

dirittobancario.it

delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.

7. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez.U. n. 12602 del 25.3.2016, Ricci; Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U, n.23428del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 05/07/2016

Copyright dirittobancario.it